

## ***PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE***

### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (n. 23)**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

- lo schema di decreto in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), detta le disposizioni necessarie per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/853, che ha modificato la previgente normativa europea in relazione al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco e delle loro componenti essenziali;

- i punti di maggior rilievo della direttiva sono l'introduzione di disposizioni per la disciplina delle modalità con cui devono essere marcate su tutto il territorio dell'Unione le armi da fuoco e le loro parti essenziali; la ridefinizione del sistema informatico di tracciabilità delle armi e delle munizioni, volta a consentire anche, attraverso l'istituzione di una piattaforma informatica, lo scambio di informazioni tra i Paesi membri; la previsione di forme di controllo e di monitoraggio più stringenti dei titoli di acquisizione e detenzione delle armi; l'armonizzazione della durata delle autorizzazioni in materia di armi; la rimodulazione delle categorie delle armi da fuoco, con la modifica dei relativi criteri di acquisizione e detenzione,

considerato che:

- lo schema di decreto legislativo procede ad adeguare al contenuto della direttiva la disciplina sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi destinate all'uso civile, che nell'ordinamento interno è contenuta in una molteplicità di fonti;

- alcune disposizioni contenute nella direttiva trovano già una corrispondenza coerente nella legislazione vigente e, perciò, non si rendono necessari ulteriori interventi di adeguamento dell'ordinamento nazionale. Si tratta, in particolare, di previsioni in tema di requisiti per l'acquisizione di armi e di munizioni, di disciplina degli obblighi di custodia e sorveglianza delle armi, di disciplina del tiro sportivo, delle armi da segnalazione e allarme,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- all'articolo 1, siano escluse dall'ambito di applicazione dello schema di decreto non solo le armi, ma anche le munizioni delle Forze armate e di polizia, conformemente al disposto della direttiva;

- all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), la definizione di "munizione", contenuta nell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 527 del 1997, sia uniformata a quella stabilita dalla direttiva;

- all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), modificativo dell'articolo 38 TULPS, concernente l'obbligo per i detentori di armi da sparo di presentare la prevista documentazione medica ogni cinque anni, in luogo dei sei anni originariamente previsti, si rileva che le disposizioni transitorie, contenute all'articolo 15, comma 3 dello schema prevedono che l'obbligo sia assolto, in fase di prima applicazione, nel termine di dodici mesi. In proposito, la norma sia integrata, prevedendo che, in analogia a quanto avvenuto in occasione di una revisione straordinaria effettuata nei 2013, gli uffici di P.S., decorso il periodo di dodici mesi della fase di prima applicazione, informino i detentori non ottemperanti assegnando loro un ulteriore termine di 30 o 60 giorni e che l'avvio della procedura per il rilascio del certificato interrompa il suddetto termine;

- all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), sia modificato l'articolo 2 della legge n. 110 del 1975, nella parte in cui disciplina i limiti della capienza dei caricatori (cinque colpi per l'arma lunga; quindici per l'arma corta). Tali limiti di capienza siano uniformati a quelli massimi consentiti dalla direttiva: dieci per arma lunga venti per arma corta;

- all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), modificativo dell'articolo 11-*bis* della legge n. 110 del 1975, sia previsto che, nel sistema di tracciabilità dell'amministrazione competente, non siano inseriti i riferimenti al numero del catalogo, se presente, al tipo di arma, in quanto compreso nella "classificazione secondo la normativa europea", né ai dati relativi alla marcatura;

- in relazione al divieto di vendita di armi comuni da sparo per corrispondenza e per contratto a distanza, previsto dall'articolo 5, lettera e), dello schema di decreto legislativo, che modifica l'articolo 17 della legge n. 110 del 1975, si rileva che, anche in questo caso, la disposizione non risulta essere prevista dalla direttiva. Il testo della direttiva non vieta la compravendita mediante contratto a distanza, ma stabilisce che questa tipologia di transazione commerciale sia subordinata al controllo dell'identità della persona che acquisisce l'arma da fuoco e, laddove richiesto, del possesso della necessaria autorizzazione all'acquisto e alla detenzione, da effettuarsi ad opera di soggetti autorizzati quali armaioli, intermediari autorizzati o di pubbliche autorità, prima o al momento della consegna delle armi. Sia dunque riformulata la disposizione di cui al citato articolo 5, lettera e), dello schema di decreto legislativo, in senso meno restrittivo per le suddette tipologie di transazioni commerciali e più aderente al dettato della direttiva;

- con riferimento alle nuove misure di custodia per la detenzione delle armi, il testo della direttiva (UE) 2017/853, che modifica l'articolo 5-bis della direttiva, dispone che gli Stati membri stabiliscano norme in materia di adeguata sorveglianza delle armi da fuoco e delle munizioni e norme in materia di custodia e sicurezza, commisurate al numero e alla categoria delle armi e delle munizioni detenute, mentre il testo dello schema di decreto legislativo, all'articolo 5, comma 1, lettera f), lascia ampio margine di discrezionalità all'Autorità di pubblica sicurezza nell'imporre le adeguate misure di custodia delle armi e delle munizioni. Sia dunque riformulato l'articolo 5, comma 1, lettera f), dello schema di decreto legislativo, in modo più aderente al dettato della direttiva, tale da garantire uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale;

- l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo attribuisce alla Autorità di pubblica sicurezza la facoltà di determinare, caso per caso, il numero massimo di munizioni acquistabili nel periodo di validità della licenza di porto d'armi. Tale disposizione, che non trova riscontro nel testo della direttiva, è già presente nell'ordinamento nazionale; con l'articolo 7 dello schema si introduce l'indicazione espressa dell'autorità competente a stabilire il numero massimo di munizioni e si viene a commisurare la relativa valutazione a particolari esigenze di sicurezza. Dunque, non essendo stati previsti, nella norma di delega, criteri direttivi specifici, lo schema di decreto si limiti al solo recepimento del testo della direttiva, rinviando a un possibile riordino organico e omogeneo della materia la revisione delle disposizioni specifiche del diritto interno;

- all'articolo 7, comma 1, lettera a), modificativo dell'articolo 12 del decreto-legge n. 306 del 1992, che rimette ad un regolamento la disciplina della facoltà del Questore di ridurre il numero delle munizioni detenibili, al di sotto del limite stabilito dalla legge, sia definita la durata delle limitazioni che il Questore può imporre quanto al numero delle munizioni detenibili;

- sia modificato l'articolo 11 della legge n. 110 del 1975, con riferimento al comparto armiero, nel senso di prevedere che la marcatura sia apposta su una parte dell'arma ben visibile ed ispezionabile (e non come oggi stabilito su una parte delimitata del fusto o della carcassa) e che l'arma non rechi ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi oltre alla marcatura;

- all'articolo 12, comma 2, lettera b), con riferimento allo scambio di informazioni tra Stati a fini di tracciabilità delle munizioni, il rinvio all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) sia integrato, facendo riferimento alla legge n. 509 del 1993, considerato che altrimenti il testo appare riferibile all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo che non reca tali previsioni;

- all'articolo 13, comma 3, concernente i presupposti sulla base dei quali viene individuato il tiratore sportivo abilitato ad utilizzare le armi delle "nuove" categorie A6 e A7, siano considerati tiratori sportivi non solo gli iscritti alle Federazioni del CONI, ma anche gli iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche affiliate al CONI, nonché ai poligoni e ai campi di tiro privati;

- sia introdotto un più articolato regime transitorio, in conseguenza delle norme della direttiva che hanno inserito, tra quelle vietate, armi in precedenza legalmente detenibili per vari fini, ribadendo la non retroattività dei nuovi divieti di detenzione delle armi;

- sia modificato l'articolo 38 del TULPS, nella parte in cui disciplina le modalità di invio telematico (PEC) della denuncia di detenzione delle armi. In particolare, si consenta che l'invio telematico possa essere effettuato non solo nei confronti della Questura ma, in alternativa, anche alla Stazione dei Carabinieri qualora competente per territorio;

- si intervenga sulla disciplina delle collezioni di armi comuni, in particolare sulle difformità di prassi delle Questure che limitano le facoltà di trasporto delle armi "in collezione", con effetti ritenuti eccessivamente restrittivi.

Formula, altresì, le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *b*), è opportuno inserire una disposizione che, all'articolo 34 del TULPS, aggiunga, in fine, un comma, volto a stabilire che l'avviso di cui ai commi precedenti consiste nella comunicazione, senza altri adempimenti, delle modalità e dei tempi del trasporto, inviata all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei Carabinieri, almeno 48 ore prima del trasporto, anche mediante fax o posta elettronica certificata, ovvero mediante sistemi informativi automatizzati che consentano l'identificazione dell'utente;

- sempre con riferimento all'articolo 3, comma 1, recante modifiche al TULPS, si segnala che l'articolo 57, comma 3, del testo unico, introdotto nel 2010, il quale prevede la concessione di una licenza ai campi di tiro e poligoni privati, non è mai entrato in vigore, perché non è stato emanato il relativo regolamento. È invece necessario che tale norma entri in vigore entro il 14 settembre, data di entrata in vigore della direttiva, poiché - per evitare discriminazioni - occorre estendere la possibilità di detenzione delle armi di cui alla categoria A6 e A7 anche agli iscritti ai poligoni privati. Si potrebbe altresì prevedere che la sicurezza delle attività nei campi di tiro per armi ad anima liscia risulti da completa perizia balistica sottoscritta da un professionista abilitato alla progettazione, e che la sicurezza dei poligoni di tiro per armi ad anima rigata sia certificata dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o da un istituto o dipartimento universitario di ingegneria o scienza dei materiali, ovvero da un organismo di certificazione accreditato;

- all'articolo 3, al comma 3, dopo la lettera *e*), appare opportuno aggiungere la seguente: "*e-bis*) all'articolo 43, secondo comma, dopo le parole «può essere ricusata» sono inserite le seguenti «ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione,»". La modifica si rende necessaria al fine di disporre che la riabilitazione escluda, in tutti i casi, la preclusione obbligatoria al rilascio della licenza di porto d'armi;

- l'articolo 5, comma 1, lettera *c*) reca modifiche al comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 110 del 1975, in particolare sopprimendo la possibilità di sostituire una parte essenziale d'arma recante la marcatura, previo versamento al CeRiMant per la rottamazione. Tale soppressione fa sì che, in caso di rottura di una parte essenziale d'arma recante i marchi e sostituibile, non sarà più possibile sostituirla con un'altra parte nuova ed anch'essa punzonata, ma si dovrà necessariamente rottamare l'intera arma, con conseguente danno economico per il detentore dell'arma e costi a carico dello Stato, poiché appunto l'arma, anziché essere riparata, verrebbe versata interamente al CeRiMant per la rottamazione;

- all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), con riferimento alle informazioni riportate nelle marcature, appare necessario separare la disciplina delle armi prodotte da quella delle armi importate. Difatti, delle armi importate quasi mai si conosce l'anno di produzione, e assai spesso non è noto l'effettivo fabbricante (ma solo il produttore), né il luogo o Paese di fabbricazione, che potrebbe essere diverso dalla sede del produttore. Ne consegue che le armi importate diventano così tutte clandestine, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, n. 2) della stessa legge n. 110 del 1975. Appare pertanto essenziale che, sulle armi introdotte nel territorio dello Stato, il fabbricante, il Paese o luogo di fabbricazione o assemblaggio e l'anno di fabbricazione o assemblaggio, se sconosciuti, possano essere sostituiti rispettivamente dal produttore o importatore nell'Unione europea, dal Paese membro dell'Unione europea di prima importazione e dall'anno di importazione. La norma peraltro non incide negativamente sugli obblighi recati dalla normativa dell'Unione europea, poiché è impossibile richiedere la marcatura di informazioni non conosciute, né conoscibili;

- all'articolo 5, appare necessario, anche ai fini della pubblica sicurezza, stabilire una disciplina generale, specificando che il trasporto delle armi detenute in collezione fuori dal luogo di detenzione sia previamente comunicato all'ufficio di pubblica sicurezza competente per territorio e che l'eventuale munizionamento acquisito per la prova di tali armi sia utilizzato o distrutto entro poche ore, impedendo che prescrizioni aggiuntive possano discriminare categorie di cittadini;

- la disposizione che attribuisce all'autorità provinciale di P.S. il potere specifico di imporre discrezionalmente una limitazione all'acquisto di munizioni nel periodo di validità del titolo, escludendo da tale limitazioni le munizioni acquistate nei poligoni pubblici e privati, rimetterebbe esclusivamente al potere discrezionale di Prefetti e Questori (a seconda della tipologia di PDA) la decisione sul quantitativo massimo di munizioni che il titolare di un PDA potrebbe acquistare nel corso di validità del titolo (ora sei anni per il PDA sportivo e la licenza di caccia). Tale disposizione avrebbe un impatto riduttivo sull'economia del comparto, mentre non avrebbe ricadute utili in termini di pubblica sicurezza. Peraltro, essa, da un lato, non recepisce alcuna disposizione comunitaria, poiché in nessuna delle direttive in materia di armi è articolata una tale prescrizione, né ha come effetto quello di conseguire una semplificazione sul piano amministrativo, dal momento che l'articolo 9 del TULPS già prevede tale facoltà in capo alle autorità provinciali di P.S.;

- all'articolo 13, comma 2, al fine di evitare discriminazioni, la possibilità di dimostrare i requisiti psicofisici per la detenzione di armi, presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dovrebbe essere estesa anche alle altre certificazioni relative ad armi, esplosivi e munizioni, in particolare quelle relative alla concessione di porto d'armi o alle licenze professionali. Il certificato dovrebbe essere comunque quello previsto dalla normativa per il tipo di licenza in oggetto. Sarebbe opportuno, inoltre, aggiungere una norma di semplificazione, che dispensi il titolare di una licenza in corso di validità, per la quale ha presentato la certificazione di requisiti psicofisici più stringenti, dalla necessità di presentare ulteriori certificazioni per diverse licenze di cui chiede il rilascio o il rinnovo;

- sempre all'articolo 13, con riferimento all'acquisto di armi delle categorie A6 e A7, consentito solo ai "tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI", si rileva che le armi di cui alle nuove categorie A6 ed A7, ossia specifiche tipologie di armi lunghe con capacità di fuoco superiore ai 10 colpi e corte con capacità di fuoco superiore ai 20 colpi, sono, ai sensi della normativa italiana (articolo 2, comma 2, della legge n. 110 del 1975), solo armi qualificate come sportive, poiché, con l'emanazione del decreto legislativo n. 121 del 2013, si è disposto che tutte le armi comuni da sparo lunghe con capacità di colpi superiore a 5 e quelle corte con capacità di colpi superiore a 15, per essere immesse sul mercato con tale capacità maggiorata di colpi, debbono obbligatoriamente conseguire il riconoscimento di armi sportive. Consentire solo ai tiratori sportivi, se per tiratori sportivi si intendono solo gli agonisti, l'acquisto di tali tipologie di armi e dei relativi caricatori, impedirebbe la possibilità di acquisto ed uso di queste armi a collezionisti e, più in generale, ai soggetti diversi dagli agonisti. Si rileva, inoltre, che il nuovo regime giuridico delle armi A6 e A7, destinate alla sola attività sportiva, presenta ulteriori criticità, dal momento che chi, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, avrà la possibilità, perché tiratore sportivo, di detenere tali armi, dovrà comunque tenere conto del limite di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge n. 110 del 1975. Tale limite deve essere pertanto elevato a dodici armi sportive, al fine di evitare che chi ne possiede già sei si trovi nella condizione di non poter detenere armi che sono riqualficate come sportive dalla direttiva e dallo schema di decreto legislativo in titolo;

- in ragione della frammentarietà della normativa nazionale in tema di acquisto e detenzione di armi, ai fini di una più chiara implementazione della direttiva in oggetto e una sua uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, è auspicabile un preciso recepimento nell'ordinamento giuridico interno dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE, come novellato, che identifica le categorie delle armi A, B e C, prevedendo una revisione di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, al fine di eliminare il disallineamento tra ordinamento nazionale e normativa comunitaria, e salvaguardando le categorie dei collezionisti e dei tiratori sportivi.

Estensore del parere  
Sen. BORGHESI